

Sistema Sanitario Regionale Piemonte
Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. ANTONIO e BIAGIO
e CESARE ARRIGO
Alessandria

Sede legale: via Venezia n.16 - 15100 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111. Telefax: (0131) 236227

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 210

L'anno duemilanove il giorno DIECI del mese di MARZO in una sala degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" - via Venezia, 16 - 15100 Alessandria

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT.NICOLA GIORGIONE

ai sensi della D.G.R. n.39 -9919 del 27.10.2008

Acquisito il parere del - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - dott. Gianni BONELLI
- DIRETTORE SANITARIO - dott. Massimo LEPORATI

adotta la deliberazione all'oggetto indicato:

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA FREQUENZA A FINI FORMATIVI O DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA.

OGGETTO: REGOLAMENTO RELATIVO ALLA FREQUENZA A FINI FORMATIVI O DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta n° 211 del 25.02.09 della S.C. Organizzazione - Sviluppo delle Risorse Umane

PREMESSO che con deliberazione n° 91 del 30 gennaio 2009 è stato approvato il Regolamento per l'adozione degli atti amministrativi e dei provvedimenti dell'azienda ospedaliera e dei criteri di ripartizione delle competenze il quale prevede che le autorizzazioni alla "frequenza delle strutture aziendali, non disciplinata da convenzioni o protocolli d'intesa (frequenza volontaria di personale non strutturato o di dipendenti di altre aziende sanitarie, frequenze richieste da Università od altri Enti pubblici)" siano rilasciate con atto di diritto privato dal Dirigente OSRU, nei limiti di un Regolamento adottato con deliberazione del Direttore Generale;

CONSIDERATO che con deliberazione n° 139 del 2 aprile 2007 è stato adottato il Regolamento relativo unicamente alla frequenza volontaria presso le strutture operative dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo;

RITENUTO dover adottare un nuovo Regolamento che disciplini tutte le tipologie di frequenza di cui sopra in modo che la Dirigente OSRU possa esercitare le competenze attribuitele allo scopo di dare pienamente attuazione alla deliberazione n° 91 sopra citata;

PRESO ATTO che il testo di tale Regolamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sottoposto al Collegio di Direzione in data 25.02.2009, è stato dallo stesso approvato;

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale;


RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;

ACQUISITO il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per la parte di rispettiva competenza

d e l i b e r a

1. di adottare il Regolamento relativo alla frequenza a fini formativi o di qualificazione professionale presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento relativo alla frequenza volontaria presso le strutture operative dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo adottato con deliberazione n° 139 del 2 aprile 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Nicola Giorgione



deliberazione n° 210 del 10 MAR. 2009


continua pag. 2

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario altresì

delibera

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art.28 comma 2 della L.R. n°10 del 24.01.95, sussistendo le condizioni di cui all'art. 134 del D.Lgs. n°267 del 18.08.00.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Nicola Giorgione



230
10 MAR. 2009

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA FREQUENZA A FINI FORMATIVI O DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina tutte le frequenze a fini formativi o di qualificazione professionale presso le Strutture dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, quando queste non siano disciplinate da specifiche convenzioni con Università, Scuole o altri Enti.

In particolare:

- il titolo 1 del presente regolamento è rivolto a coloro che intendono frequentare a titolo di volontariato le strutture aziendali per acquisire esperienze e conoscenze tipiche di ciascuna posizione funzionale presente nella dotazione organica;
- il titolo 2 si applica a coloro che intendono svolgere tirocinio pratico ospedaliero ai fini della partecipazione all'esame di Stato per l'abilitazione professionale;
- il titolo 3 si applica ai laureati della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di altre Facoltà, iscritti a scuole di specializzazione per i quali il tirocinio sia previsto dalle normative dei corsi stessi; si applica inoltre agli studenti che necessitano di una frequenza per la preparazione della tesi;
- il titolo 4 si applica ai borsisti che usufruiscono di borse di studio erogate da terzi e ai dipendenti di altre Aziende sanitarie inviati in stage formativo o in comando presso le Strutture aziendali.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi

1. Le frequenze di cui alla presente disciplina non comportano oneri finanziari a carico dell'Amministrazione e non producono, ad ogni effetto, l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con l'Azienda Ospedaliera.
2. L'Azienda Ospedaliera non può utilizzare i frequentatori per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

Art. 2 – Domande di ammissione

1. Le domande di frequenza, siano esse presentate direttamente dall'interessato, dalla Scuola, Università o Azienda di appartenenza, dovranno pervenire Struttura Complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane almeno 20 giorni prima della presunta data di inizio attività. Le peculiarità di ogni tipologia di domanda è indicata in ciascun titolo del presente Regolamento.
2. L'istanza di frequenza sarà esaminata del Responsabile della Struttura operativa interessata che farà pervenire alla Struttura Complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane il nulla osta o il diniego motivato.
3. E' richiesto inoltre il nulla osta del Direttore di Dipartimento ovvero, per le strutture non inserite in alcun Dipartimento, del Direttore Amministrativo o Sanitario a seconda delle competenze.

Art. 3 – Ammissione alla frequenza

1. L'autorizzazione alla frequenza con indicazione della relativa data di inizio è concessa dal Direttore Generale dell'Azienda o da un suo delegato .

Q. M.

2. Per ogni ammesso alla frequenza è disposta l'emissione di badge e di cartellino di riconoscimento.
3. Prima dell'inizio dell'attività, l'interessato dovrà recarsi presso la S.C. Medicina del Lavoro per gli adempimenti di competenza e consegnare all'OSRU la documentazione di idoneità.

Art. 4 – Sospensioni, interruzioni e revoche

1. Le sospensioni o le interruzioni della frequenza sono comunicate dal frequentatore con congruo preavviso al Responsabile della Struttura operativa interessata e per iscritto alla S.C. OSRU.
2. La frequenza può essere revocata in qualsiasi momento dal Direttore Generale anche su proposta motivata del Responsabile della Struttura operativa interessata.

Art. 5 – Registrazione e controllo degli ammessi alla frequenza e certificazioni

1. L'OSRU aggiorna mensilmente l'elenco informatico dei frequentatori in cui sono indicati il periodo di frequenza e la Struttura operativa interessata.
2. I frequentatori hanno l'obbligo di indossare il cartellino di riconoscimento che verrà loro consegnato al momento dell'ammissione e dovranno provvedere alla sua restituzione al termine del periodo di frequenza.
3. Nelle certificazioni attestanti l'effettuazione dei periodi di frequenza si farà menzione solo delle ore effettivamente svolte. Salvo eccezioni da valutarsi di volta in volta, il certificato sarà rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 6 – Obblighi del frequentatore

Il frequentatore:

1. dovrà operare secondo le indicazioni del Responsabile di riferimento al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo oltre che nel rispetto della norma di natura deontologico-professionale.
2. se inserito in aree esposte a rischio radiologico o in altre aree a rischio dovrà sottoporsi ai controlli sanitari previsti (prelievo ematico e visita dal medico autorizzato).
3. se inserito in Strutture sanitarie è tenuto ad indossare un camice al quale apporrà il cartellino di riconoscimento fornito dall'Azienda e i dispositivi di sicurezza previsti per la Struttura frequentata.
4. dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196/2003 che avrà l'onere di acquisire e di conoscere, nonché quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove è inserito; è altresì tenuto a non utilizzare, trasmettere, diffondere dati e/o informazioni e/o circostanze di cui sia venuto in possesso o a conoscenza in occasione della frequenza.

Art. 7 – Informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

Gli ammessi alla frequenza saranno oggetto di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 8 – Utilizzo servizio mensa e parcheggio aziendale

In base al vigente regolamento per l'accesso alle strutture aziendali di ristoro ai frequentatori non è consentito l'utilizzo del servizio mensa.

210 10 MAR. 2009

3

Non è altresì concesso l'utilizzo del parcheggio aziendale.

Art. 9 – Manlevazione di responsabilità

Gli ammessi alla frequenza di cui alla presente disciplina sono direttamente responsabili degli atti compiuti durante la stessa anche se espressamente autorizzati dal Responsabile della Struttura operativa di riferimento.

Art. 10 – Attività di supporto amministrativo

La gestione delle attività amministrative connesse al presente regolamento sono demandate alla competenza della S.C. OSRU.

TITOLO 1 FREQUENZE VOLONTARIE

Art. 11 – Criteri di ammissione e durata

1. L'ammissione a frequentare volontariamente le Strutture dell' Azienda Ospedaliera è subordinata al possesso da parte degli istanti dei requisiti specifici previsti per l'accesso ai concorsi alle posizioni aziendali di pari profilo professionale. L'ammissione è altresì subordinata alla presa visione ed integrale accettazione del presente regolamento.
2. La frequenza è autorizzata per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Il frequentatore dovrà concordare i tempi di accesso con il Responsabile della Struttura operativa interessata. Il rinnovo sarà possibile unicamente fino alla concorrenza di 12 mesi quale periodo totale di frequenza .
3. La frequenza volontaria non è autorizzata in caso siano attive procedure selettive per l'assunzione di personale del medesimo profilo sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. In tali casi le autorizzazioni già concesse sono revocate con decorrenza dal giorno di pubblicazione del relativo bando/avviso.
4. Il Direttore Generale potrà autorizzare eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo, su motivata proposta del Responsabile della Struttura operativa interessata.

Art. 12 – Criteri per la definizione del numero delle frequenze

1. I frequentatori di norma non devono essere in numero superiore alla dotazione organica del profilo professionale corrispondente, prevista per la Struttura Operativa presso cui viene richiesta la frequenza.
2. Il Direttore Generale potrà autorizzare eventuali deroghe al numero delle frequenze su motivata proposta del Responsabile della Struttura operativa interessata.

Art. 13 – Adempimenti degli aspiranti all'ammissione alla frequenza

1. Coloro che aspirino ad essere ammessi alla frequenza sono tenuti a presentare, almeno 20 giorni prima della presunta data di inizio specifica domanda indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo — Via Venezia n. 16 — 15100 Alessandria.
2. Gli interessati dovranno indicare nella domanda i dati anagrafici, il titolo di studio conseguito, i motivi della richiesta e la Struttura che intendono frequentare e dovranno produrre la documentazione richiesta per ciascuna tipologia di frequenza.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - titolo di studio e/o di specializzazione in originale o in copia autentica nelle forme di legge;

2 on

- certificato di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo albo professionale (con data non anteriore ai 6 mesi) — in originale o copia autenticata nelle forme di legge, se previsto;
- ogni altra documentazione che l'aspirante alla frequenza ritenga utile purché attinente alla carriera scolastica e professionale.

è ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 8.12.00 n° 445.

Art. 14 – Copertura assicurativa

L'Azienda Ospedaliera garantisce una copertura assicurativa contro i rischi di infortuni e responsabilità civile verso terzi ai frequentatori volontari autorizzati.

TITOLO 2 TIROCINI POST LAUREAM

Art. 15 – Criteri di ammissione

L'ammissione a frequentare in qualità di tirocinanti post lauream le Strutture dell' Azienda Ospedaliera è subordinata al possesso da parte degli istanti della laurea e della copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Art. 16 – Adempimenti degli aspiranti all'ammissione al tirocinio

Coloro che aspirino ad essere ammessi al tirocinio sono tenuti, almeno 20 giorni prima dell'inizio del tirocinio, a presentare specifica domanda indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo — Via Venezia n. 16 — 15100 Alessandria.

Gli interessati dovranno indicare nella domanda i dati anagrafici, il titolo di studio conseguito, e la Struttura ospitante.

Alla domanda deve essere allegato titolo di studio in originale o in copia autentica nelle forme di legge.

E' ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 8.12.00 n° 445.

Art. 17 – Copertura assicurativa

L'interessato dovrà presentare polizza attestante copertura assicurativa contro i rischi di infortuni e responsabilità civile verso terzi o dichiarazione dell'Università contenente gli estremi delle stesse.

TITOLO 3 TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE E FREQUENZA PER PREPARAZIONE DI TESI IN ASSENZA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA'

Art. 18 – Criteri di ammissione

1. L'ammissione a frequentare in qualità di specializzandi presso le Strutture dell' Azienda Ospedaliera è subordinata al possesso da parte degli istanti della laurea, dell'iscrizione all'ordine professionale e dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione.
2. L'ammissione a frequentare in qualità di tesisti presso le Strutture dell' Azienda Ospedaliera è subordinata al possesso da parte degli istanti dell'iscrizione ad un corso di laurea universitario

Art. 19 – Adempimenti

L'Università dovrà inviare al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera lettera di richiesta di frequenza nella quale deve essere indicato in modo specifico il periodo di svolgimento.

Art. 20 – Copertura assicurativa

L'interessato dovrà presentare polizza attestante copertura assicurativa contro i rischi di infortuni e responsabilità civile verso terzi. E' ammessa dichiarazione dell'Università contenente gli estremi delle stesse.

TITOLO 4**FREQUENZE DI BORSISTI ESTERNI E DI DIPENDENTI DI ALTRE AZIENDA
SANITARIE****Art. 21 – Caratteristiche della domanda di ammissione borsisti esterni**

L'ammissione a frequentare in qualità di borsista con borsa di studio assegnata da soggetti esterni presso le Strutture dell' Azienda Ospedaliera è subordinata alla richiesta di frequenza da parte dell'erogante nella quale debbono essere indicati il titolo della Borsa, i dati dell'interessato, la Struttura ospitante, il periodo di frequenza e i dati della copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

**Art. 22 – Caratteristiche della domande di ammissione di dipendenti di altre aziende
sanitarie.**

L'ammissione è subordinata alla richiesta di frequenza da parte dell'Azienda di appartenenza nella quale debbono essere indicati i dati dell'interessato, la qualifica dello stesso la Struttura ospitante, l'attività da svolgere, il periodo di frequenza e i dati della copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Regione Piemonte
Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"
Alessandria

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n° 210 del 10/03/2009 (ai sensi della D.G.R. n.39-9919 del 27.10.2008)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/03/2009

- 3 APR. 2009

Alessandria, li _____



Il Funzionario Incaricato

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

-
- Esecutiva dal: 10/03/2009

Trasmessa:

- Al Presidente Collegio Sindacale in data: 13/03/2009
- Alla Giunta Regionale in data:
- Richiesta chiarimenti in data:
- Ricevuti chiarimenti in data: